



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992 - di approvazione, ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 9, della convenzione-tipo per la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto di energia elettrica;

VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 608, concernente il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

1
69

VISTO il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29 luglio 1992 con il quale la società SOLVAY & C. ie è stata autorizzata ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica della potenza di 460 MWt e 73 MWe, sita nel proprio stabilimento di Rosignano Solvay, mediante l'installazione due turbogas della potenza di 450 MWt e 145 MWe ciascuno, nonché di una turbina a vapore della potenza di 66 MWe circa in sostituzione degli impianti esistenti;

VISTO il proprio provvedimento 31 gennaio 1994, n. 680261, con il quale è stata volturata alla società ROSEN S.p.A. la titolarità del decreto 29 luglio 1992 sopra richiamato, fermo restando l'obbligo a carico della società SOLVAY & C. ie di mettere a disposizione i propri impianti oggetto degli interventi di risanamento ambientale richiamati nel decreto medesimo;

VISTA la istanza documentata del 14 febbraio 1995 e successive integrazioni, con la quale la suddetta società ROSEN S.p.A. ha chiesto la proroga del completamento degli interventi di risanamento ambientale, fissata al 30 giugno 1995, al 31 dicembre 1997 per i motivi esposti nell'istanza medesima;

VISTA l'impegno assunto dalla società SOLVAY & C. ie, con lettera del 25 maggio 1995, di ridurre significativamente le emissioni di ossidi di zolfo a partire dall'1 luglio 1995;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente in data 28 giugno ed 8 luglio 1995, nonché l'avviso formulato dalla Regione Toscana in data 7 agosto 1995;

VISTA la dichiarazione della società ROSEN S.p.A. di accettare la prescrizione della Regione Toscana, ribadita nel proprio avviso del 7 agosto 1995, concernente "l'effettuazione di indagini e studi, nonché di campagne di rilevamento dopo l'attivazione degli impianti turbogas";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTA la necessità di concedere la proroga richiesta dalla società ROSEN S.p.A. per continuare a garantire allo stabilimento di Rosignano Solvay l'energia termica necessaria al ciclo produttivo;

DECRETA

Art. 1

Il termine per il completamento da parte della società ROSEN S.p.A. degli interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nello stabilimento di Rosignano Solvay della società SOLVAY & C. ie, fissato al 30 giugno 1995 dal decreto 29 luglio 1992 richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 2

La società SOLVAY & C. ie, fermo restando l'obbligo a carico della società stessa di mettere a disposizione i propri impianti oggetto degli interventi di risanamento ambientale di cui al decreto 29 luglio 1992 richiamato nelle premesse, deve esercire le caldaie GSN1, GSN2 e GSN3 nel rispetto di quanto previsto dal decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. A tal fine a dette caldaie si applica il punto 2), lettera A) dell'Allegato 3A del citato decreto 12 luglio 1990, a condizione che le emissioni complessive di ossidi di zolfo non siano superiori a 2700 tonnellate/anno.

Roma, li 9 OTT. 1995

IL DIRETTORE GENERALE
(Ettore ROSSONI)

W. Rossi

~~MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO~~
DIREZIONE GENERALE FONTE
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

La presente copia, composta da n. 3 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

9 OTT. 1995

IL FUNZIONARIO

S. Fu. 220

